



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009*

DECRETO N. 25 del 22/09/2009

Requisizione d'uso di immobili per l'alloggiamento dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto degli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine ai predetti eventi sismici e la nomina del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di protezione civile";

VISTO, in particolare, l'articolo 2, commi 10 ed 11, del citato decreto-legge n. 39/2009, che autorizza il Commissario delegato a



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009*

procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate, anche individuando immobili non utilizzati, per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite;

VISTO l'articolo 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009;

VISTO l'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3810 del 21 settembre 2009;

VISTO l'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (all. E);

VISTO l'articolo 835 del codice civile;

VISTO il R.D. 18 agosto 1940, n. 1741, recante norme per la disciplina delle requisizioni;

CONSIDERATO che, a seguito dei predetti eventi sismici, sono crollati numerosi edifici adibiti a civili abitazioni, mentre altri, a causa delle gravi lesioni subite, sono stati sgomberati dagli occupanti;

TENUTO CONTO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per l'esecuzione degli interventi finalizzati a consentire la rapida sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici nelle more della ricostruzione o riparazione degli stessi;

RILEVATO che nei territori dei Comuni colpiti dal sisma, come individuati dai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, non è stata reperita sul libero mercato un'offerta sufficiente a soddisfare le esigenze abitative delle popolazioni le cui abitazioni sono risultate distrutte o comunque inagibili per effetto del terremoto del 6 aprile 2009, e ciò nonostante l'adozione della specifica ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009 che ha favorito la locazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009*

degli immobili liberi con l'assunzione a carico dello Stato dei relativi oneri;

CONSIDERATO che ricorre la necessità pubblica e di assoluta urgenza di fronteggiare l'emergenza abitativa riscontrata prima dell'arrivo della stagione invernale e che occorre dunque provvedere alla requisizione di immobili di proprietà privata per l'alloggiamento temporaneo della popolazione rimasta senza tetto;

CONSIDERATO che gli immobili da requisire per ragioni di grave ed urgente necessità pubblica vanno individuati tra quelli attualmente liberi come segnalati dalla Guardia di Finanza con note del 20 e 28 luglio 2009 e del 6, 13 e 21 agosto 2009, ovvero tra gli ulteriori immobili che risulteranno dai successivi accertamenti;

RITENUTO di dover provvedere in merito, anche al fine di ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi in rassegna alle normali condizioni di vita, con la messa a disposizione degli immobili indicati alla precedente premessa a favore di soggetti le cui abitazioni principali hanno riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (con esito di agibilità di tipo "E", ai sensi della scheda allegata all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, n. 3753), ovvero siano temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente (con esito di tipo "B"), o parzialmente inagibili (con esito di tipo "C"), nel caso in cui siano necessari interventi di lunga durata o comunque di rilevante entità per il ripristino dell'agibilità;

RAVVISATA la necessità di includere nella requisizione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, ultimo comma, del R.D. n. 1741/1940 citato, i beni mobili che si trovano nell'immobile, ad eccezione di quelli dei quali il proprietario ovvero il titolare di altro diritto reale di godimento chieda l'asportazione per le proprie esigenze, restando comunque tale asportazione esclusa relativamente ai beni necessari per la normale fruizione dell'alloggio;

RAVVISATA l'opportunità di incaricare la Società Europa Risorse s.r.l., previo giudizio di congruità da parte dell'Agenzia del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009*

territorio relativamente ai corrispettivi dovuti, di talune attività di supporto, quali la presa in possesso degli immobili, la relativa gestione ed il servizio di manutenzione straordinaria, nonché le attività solutorie delle relative indennità;

DECRETA:

1) E' autorizzata, per le finalità indicate nelle premesse, la requisizione degli immobili indicati nell'allegato n. 1 al presente decreto, del quale forma parte integrante e sostanziale, nonché dei relativi beni mobili come specificato nelle premesse, in favore di soggetti le cui abitazioni principali hanno riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (con esito di agibilità di tipo "E", ai sensi della scheda allegata all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, n. 3753), ovvero siano temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente (con esito di tipo "B"), o parzialmente inagibili (con esito di tipo "C"), nel caso in cui siano necessari interventi di lunga durata o comunque di rilevante entità per il ripristino dell'agibilità, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto e sino a quando non si sarà provveduto alla realizzazione di sistemazioni alloggiative alternative o al ripristino delle unità abitative danneggiate dal sisma, e comunque non oltre la data del 31.12.2010.

2) Della esecuzione del presente decreto sono incaricate la Prefettura di L'Aquila, eventualmente con l'assistenza della Forza Pubblica, nonché l'Agenzia del Territorio, relativamente alle attività previste al punto 4) del presente decreto.

3) La Società Europa Risorse s.r.l. è incaricata:

a) di ricevere in consegna gli immobili al momento della requisizione e di mantenerne il possesso fino all'assegnazione dei medesimi ai soggetti di cui al punto 1);

b) di provvedere alla gestione ed alla manutenzione straordinaria degli immobili durante il periodo di requisizione degli stessi;

c) di provvedere al pagamento delle indennità di cui al successivo punto 4), previo conferimento delle relative somme da parte del Dipartimento della Protezione Civile.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009*

4) Si fa riserva di procedere, con successivi provvedimenti, alla determinazione dell'indennità di requisizione da parte dell'Agazia del territorio, previa compilazione di apposito verbale di consistenza redatto da personale della medesima Agazia.

5) Copia del presente provvedimento sarà notificata unitamente al provvedimento prefettizio di requisizione del singolo immobile, eventualmente a mezzo della Forza Pubblica, alle parti interessate, alle quali saranno altresì comunicate la data e l'ora di inizio delle operazioni di requisizione. Ai sensi dell'art. 43 del citato R.D. 18 agosto 1940, n. 1741, in caso di mancanza o assenza dei soggetti ivi indicati si procederà alla requisizione, previa trasmissione del medesimo provvedimento ai sindaci dei comuni interessati per la pubblicazione nell'albo comunale. L'eventuale assenza od opposizione degli interessati all'atto della requisizione degli immobili non sospende la procedura medesima, nel corso della quale è consentito l'accesso anche forzoso all'interno dei medesimi immobili.

Avverso il presente decreto sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. Lazio - Roma, entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Roma 22/09/2009

Guido Bertolaso